

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
NUOVI ORIZZONTI**

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore denominato: *NUOVI ORIZZONTI Associazione di Promozione Sociale* la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza, nella comunicazione con il pubblico solo dopo aver tenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in LIMATOLA alla Via OGNISSANTI n. 5.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 30 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Attività e Finalità)

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità), con i quali operano o ai quali si rivolgono.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. L'associazione mira inoltre ad istituire, organizzare ed erogare ai propri associati e alle loro famiglie direttamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, fiscale e finanziaria, avvalendosi ove necessario ed opportuno, di esperti nei vari settori. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Promuove e gestisce iniziative nel settore dell'assistenza fiscale ed, eventualmente, le affida ad aziende e/o organizzazioni specializzate in grado di garantire l'ottimale realizzazione e diffusione;
- Collabora con organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione di problemi occupazionali;
- Aderisce ad organismi locali, nazionali, e internazionali e collabora con soggetti pubblici e privati che perseguono le medesime finalità solidaristiche ed umanitarie per lo svolgimento delle attività sociali;
- Promuove e sostiene attività e iniziative nell'ambito della solidarietà sociale con particolare attenzione alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e formative;
- Promuove e pratica ogni attività culturale, artistica, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci in special modo il benessere psico-fisico attraverso l'arte, la cultura, il teatro, il turismo sociale, le attività sportive e motorie, intese come metodo di conoscenza di se stessi e in stretta relazione con altre manifestazioni artistiche e socio-culturali;
- Organizza incontri e seminari, convegni e corsi di formazione;
- Promuove ed organizza campagne di sensibilizzazione sulla stampa, sui mass-media e sui social;
- Promuove iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
- Organizza iniziative di raccolta fondi ordinarie e straordinarie anche attraverso la gestione di spettacoli, festival, mostre e intrattenimenti generali;

RR

F.C.

A.A.

V.J.

CC

TG

Adelina

At

- Promuove ed organizza manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali, culturali, artistici e per la valorizzazione del proprio territorio;
- Promuove la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
- Fornisce, nel rispetto della vigente normativa, assistenza ai propri soci e familiari, supportandoli nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte;
- Stipula contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, istituzioni, imprese, professionisti, associazioni di enti e/o imprese per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi sociali e culturali, per la fornitura di beni e di servizi al fine di contribuire a migliorare l'erogazione dei servizi offerti ai cittadini;
- Realizza servizi e strutture per lo svolgimento di attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.).

L'associazione si prefigge le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) Migliorare la qualità della vita delle persone;
- b) Tutelare gli interessi etico-morale, professionali, giuridico-normativi ed economici singoli e collettivi degli associati attraverso l'organizzazione di iniziative culturali e assistenziali;
- c) Promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti uguaglianza di dignità ed opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per causa di genere, età, deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalità sociale;
- d) Educazione, istruzione, e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - Promozione, progettazione e organizzazione di convegni, seminari, giornate formative e informative, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, iniziative di confronto e sensibilizzazione sui temi inerenti alle finalità dell'associazione;
 - Organizzazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza, per operatori dell'area sociale e per l'area dei servizi alla persona, con particolare riferimento alle Direttive Regionali relative alla formazione autofinanziata, alle misure formative del Piano Operativo Regionale e Nazionale (P.O.R. e P.O.N.) e bandi europei per la formazione;
- Collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;
- Organizzazione, d'intesa e/o in partenariato con soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, stage, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
- e) Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5 comma 1, lettera 1, del D.lgs. 117/2017;
- f) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 di cui all'art. 5 comma 1, lettera u, del D.lgs. 117/2017;
- g) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a, del D.lgs. 117/2017;
- h) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5, comma 1, lettera r, del D.lgs. 117/2017, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - Organizzazione di corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri;
 - Realizzazione di sportelli informativi, in particolare, socio-sanitari e culturale, sostegno etnopsicologico e psicologico, di orientamento al lavoro.
- i) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 di cui all'art. 5, comma 1, lettera e, del D.lgs. 117/2017;
- j) Promuove attività e politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- k) Formazione universitaria e post-universitaria;
- l) Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori o delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

CR
 F.C.
 A.
 G.
 TG
 AG

alle
 Ufficio
 neque



- Attività finalizzate alla conservazione, al potenziamento dei processi partecipativi e in particolare alla valorizzazione dello spazio pubblico come bene comune;
 - Attività di contrasto ai fenomeni dell'incuria, dell'abbandono e del danneggiamento al patrimonio di interesse architettonico, ambientale, storico, paesaggistico, culturale, realizzate attraverso un approccio non repressivo, ma inclusivo di soggetti marginalizzati che ricostruisca legami di comunità e valorizzi gli spazi pubblici.
 - n) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - o) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - Promozione e sviluppo di studi, analisi, ricerca, sui temi inerenti alle finalità dell'associazione;
 - Costituzione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, di uno o più centri o spazi di documentazione con funzione di osservatorio sui temi inerenti alle finalità associative.
 - p) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti, composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - q) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, mediante la realizzazione di:
 - Interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione, recupero del benessere, e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola, della società, degli ambienti di lavoro dei soggetti vulnerabili e con l'obiettivo di pervenire alla tutela della salute globale;
 - Supporto, anche in strutture organizzate del territorio, attraverso servizi di ascolto e sostegno psicologico, etnopsicologico, sostegno genitoriale, telefonia sociale, mediazione familiare, orientamento, counseling e bilancio delle competenze a favore delle fasce sociali deboli;
- Attività all'interno dei servizi socio-sanitari pubblici o convenzionati o attività complementari e integrate con i suddetti servizi che favoriscono l'accesso alla Salute, attraverso la rimozione degli ostacoli sociali, culturali o economici;
- Progetti di audit all'interno dei servizi socio-sanitari incentrati, in particolare, sulle tematiche della Salute Globale, la Medicina delle Migrazioni e la Medicina della Povertà.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore;

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e ratificata dall'Assemblea dei soci.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio whatsapp e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

RR

F.C.

P.A.

B.F.

EF

TG

10/10/19

AG

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

AG 6/11/17 TG TG M.A. F.C. R.R.

ART. 16
(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente individuato nel Presidente dell'Associazione.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including "AC" and "10/11/17".

ART. 21

(I Beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque nominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Ufficio Te

RR

F.C.

M.A.

P.f.

CG

CG

AG

AG

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico Nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo;
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico Nazionale del Terzo settore.

Gypro Pm.

Luigi Pm

Mezzola Antonio

Marcello Rossetti

Michela Maria Maria

Giuseppe Oberti

Anna Pm

Claudio Pm





Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 29 APR 2021
N. 824 Mod. 3 Vol. 10
Costi € 200,00 e cinquecento
☐ Bolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011

Stampa di registrazione
(autografo di deposito) 2-21

Il Funzionario
D'Accordo A

